

## MODELLI INTRASTAT

**DOMANDA** Si chiede di conoscere la modalità di determinazione delle soglie per l'individuazione della periodicità della presentazione dei modelli INTRASTAT.

**RISPOSTA** L'art. 2 comma 1 del D.M. 22/02/2010 prevede che ciascun elenco riepilogativo debba essere presentato con periodicità:

- › trimestrale, dai contribuenti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- › mensile, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti, un ammontare superiore a 50.000 euro.

Per comprendere quale siano le categorie di operazioni che vengono in rilievo per la determinazione della soglia, è necessario fare riferimento all'art. 1 del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 1, le categorie di operazioni sono le seguenti:

- › cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
- › acquisti intracomunitari di beni comunitari;
- › prestazioni rese da operatori italiani ad operatori comunitari che, in virtù del principio generale di territorialità, risultano tassabili nel luogo del committente. Restano escluse le prestazioni di servizi oggetto di specifiche deroghe (ad esempio, prestazioni relative ad immobili, trasporti di persone, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto, ristorazione, catering);
- › prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia, rese da operatori comunitari, e tassabili in Italia.

Di conseguenza, ai fini del superamento della soglia succitata, vengono in rilievo solo le operazioni che debbono essere indicate nei modelli INTRASTAT.

Si sottolinea che, a seguito dell'emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle dogane n. n.194409/2017 del 25 settembre 2017, a partire dal 1° gennaio 2018, i modelli INTRASTAT subiranno profonde modifiche, anche rispetto al quantum delle soglie.

## PRESTAZIONI OCCASIONALI – CERTIFICAZIONE UNICA

**DOMANDA** Si chiede se, in merito alla compilazione della Certificazione Unica per prestazioni occasionali ricomprese nell'ambito dell'art. 2222 c.c., in caso di superamento del tetto annuo di 5.000 euro, occorre compilare solo la sezione riferita ai dati previdenziali (campi da 29 a 39) oppure, in aggiunta, anche la C.U. parasubordinato, sezione 3 (campi da 41 a 48).

**RISPOSTA** Si precisa che, in base alle istruzioni per la compilazione della C.U. in parola, nella "SEZIONE 3 - INPS GESTIONE SEPARATA Parasubordinati" vanno indicati, tra gli altri, i compensi corrisposti, durante l'anno 2016, agli iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno prodotto redditi in relazione a rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (disciplinati dall'art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR, nonché i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (disciplinati dal successivo art. 67 comma 1 lett. I)).

Ciò premesso, il reddito prodotto dalle prestazioni occasionali in parola rientra nella fattispecie prevista dal citato art. 67, lett. I) e, pertanto, si ritiene che, in sede di compilazione della C.U., dovranno essere valorizzati, in aggiunta, anche i campi da 41 a 48, ricompresi nella citata "SEZIONE 3 - INPS GESTIONE SEPARATA Parasubordinati".

## CERTIFICAZIONE CORRISPETTIVI PER VENDITA OLII LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE

**DOMANDA** Si chiede se per la vendita al minuto di olii lubrificanti per autotrazione da parte di un concessionario, sia necessaria l'emissione dello scontrino fiscale e, secondariamente se è possibile la vendita, tramite ddt, con fatturazione differita a fine mese.

**RISPOSTA** Gli acquisti dei suddetti prodotti, dal momento che non sono effettuati presso impianti stradali di distribuzione ma presso un concessionario Vostro associato, restano esclusi dalla disciplina della scheda carburanti che, come noto, sostituisce a tutti gli effetti la fattura.

Detto ciò si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, le cessioni di carburante e lubrificanti per autotrazione non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale, tantomeno a fattura.

Pertanto, il concessionario che vende il carburante, non tramite impianti di distribuzione stradali, applica la disciplina della fatturazione a richiesta del cliente, ossia l'art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Considerato che i soggetti indicati in quest'ultimo articolo possono utilizzare la fatturazione differita di cui al successivo art. 24, si ritiene che nella fattispecie descritta nel quesito sia possibile utilizzare tale strumento, se richiesto dal cliente. Infatti, "per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con DPR n. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime".



## IMPRESA FAMILIARE – COPPIA DI FATTO

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se la disciplina dell'impresa familiare di cui all'art. 5 del Tuir è applicabile alle coppie di fatto.

**RISPOSTA** L'art. 230-ter al Codice civile, avente per oggetto i "diritti del convivente" dispone che "al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato".

Come logica conseguenza, è escluso che alle coppie di fatto possa applicarsi la normativa per l'impresa familiare di cui all'art. 5 T.U.I.R.

A diverse conclusioni si giunge nell'ipotesi di unione civili (art. 1, commi 2-35 della L. n. 76/2016). Infatti, per quanto attiene al regime patrimoniale applicabile alle unioni civili, il comma 13 della Legge n. 76/2016 (Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), considera applicabili, tra le altre, anche le disposizioni di cui alla sezione VI, del capo VI, del titolo VI, del libro I del codice civile. In tale ambito rientra l'art. 230 bis c.c., che disciplina l'impresa familiare e i diritti ed obblighi dei relativi partecipanti.

## CONTRIBUENTI MINIMI - VIES

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se un contribuente che si avvale del regime dei minimi debba o meno iscriversi al VIES per porre in essere operazioni intracomunitarie.

**RISPOSTA** Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 37 del 2011, anche i contribuenti minimi sono tenuti a manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente per ottenere l'inclusione nel VIES (Vat information exchange system).

## PERDITE SU CREDITI VANTATI VERSO UN DEBITORE SOTTOPOSTO A PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se è possibile dedurre dal reddito di impresa le perdite su crediti vantati verso un debitore sottoposto a procedura da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012.

**RISPOSTA** L'art. 101, comma 5, del TUIR stabilisce, in termini generali, che la perdita su crediti è deducibile dal reddito d'impresa se risulta da "elementi certi e precisi" che si ritengono, tuttavia, automaticamente sussistenti in alcuni casi specifici tra i quali rientrano i crediti nei confronti di un debitore assoggettato a una procedura concorsuale o che ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o ha pubblicato – presso il Registro delle Imprese – un piano attestato di risanamento.

Nel caso di specie è dunque possibile la deduzione dal reddito d'impresa essendo il debitore sottoposto ad una procedura concorsuale.